

PIGNORAMENTO QUOTA S.R.L. - IL PIGNORAMENTO DI QUOTE DI S.R.L. AL VAGLIO DEL GIUDICE DEL **REGISTRO**

Giulia Garesio

[Trib. Milano Decreto, 13/06/2016](#)

[Trib. Milano Decreto, 05/08/2016](#)

[CC Art. 2191](#)

[CC Art. 2378](#)

[CC Art. 2471](#)

[CC Art. 2884](#)

[CPC Art. 282](#)

FONTE

Giur. It., 2017, 2, 406

Il pignoramento di quote di s.r.l. I provvedimenti di rigetto in commento offrono il destro per soffermare l'attenzione sull'efficacia dell'iscrizione (il primo) e della cancellazione (il secondo) del pignoramento di una quota di s.r.l. presso il **Registro** delle **imprese** (sulla disciplina di quest'ultimo, vds., recentemente, Luoni e Cavanna, *Il Registro delle imprese, vent'anni dopo. Un panorama dottrinale*, in *Giur. It.*, 2015, 4, 1016 e segg.).

L'iscrizione del pignoramento. Rinviano al Giudice dell'esecuzione sulla validità del titolo esecutivo oggetto della controversia, con la prima decisione che qui si annota, il Giudice del **Registro** – nell'ambito del controllo qualificatorio di cui all'[art. 2191 c.c.](#) – si è pronunciato sulla procedura prevista dall'[art. 2471 c.c.](#), e segnatamente sugli adempimenti necessari al fine di espropriare validamente una quota di s.r.l., ivi disciplinati (in argomento, *ex multis*, Cagnasso, *La società a responsabilità limitata*, in *Tratt. dir. comm.*, diretto da Cottino, Padova, 2007, 151 e segg.; Rainelli, *Il trasferimento della partecipazione*, in *Le nuove s.r.l.*, diretto da Sarale, Bologna, 2008, 324 e segg.; Dimundo, *Commento sub art. 2471*, in *Società a responsabilità limitata*, a cura di Bianchi, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi e Notari, Milano, 2008, 399 e segg.; Zanarone, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato da Schlesinger, Milano, 2010, 669 e segg.; Quaranta, *Commento sub art. 2471*, in *Codice della società a responsabilità limitata*, a cura di Cagnasso e Mambriani, Roma, 2015, 380 e segg., ove ampi riferimenti alla dottrina).

La norma consente di sottoporre ad espropriazione – testualmente – la "partecipazione", involgendo, conseguentemente, "non soltanto il lato attivo del rapporto (come invece vorrebbe la regola generale dell'[art. 2910 c.c.](#), laddove si parla esclusivamente di «beni» come oggetto di espropriazione, e dunque di «diritti», ai sensi dell'[art. 813 c.c.](#)), ma anche il lato passivo" (cfr. Zanarone, *op. cit.*, 669).

Focalizzando l'attenzione sul primo *step* del processo esecutivo, ovvero sia il pignoramento, il 1° comma dell'[art. 2471 c.c.](#) – diversamente dal previgente [art. 2480 c.c.](#), del tutto silente sul punto (vds., *ex multis*, sulla disposizione anteriore, Bonsignori, *Espropriazione della quota di società a responsabilità limitata*, Milano, 1961; Santini, *Commento sub art. 2480*, in *Società a responsabilità limitata*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1992, 145 e segg.; Dimundo, *op. cit.*, 401 e segg.) – distingue due fasi: la notifica al debitore-socio ed alla società, da un lato, e l'iscrizione presso il **Registro**

delle **imprese**, dall'altro.

Com'è stato osservato, trattasi di "fondamentali correttivi" apportati al testo antecedente, che si traducono, per un verso, nell'assunzione della notifica al debitore "quale momento perfezionativo del vincolo e quanto agli effetti sostanziali *inter partes*", e, per altro verso, nell'iscrizione del vincolo nel **Registro** delle **imprese** "quanto all'individuazione dello strumento per renderlo opponibile *erga omnes*," [così Scotti, *Questioni ancora aperte (o semi aperte) circa le forme di attuazione dei vincoli su partecipazioni di società a responsabilità limitata*, in *Corriere Giur.*, 2012, 3, 395, a commento di Trib. Milano, 16 giugno 2011].

Nell'originaria versione del 2003, la norma, inoltre, imponeva agli amministratori di procedere "senza indugio all'annotazione nel libro dei soci", a completamento di un procedimento di pignoramento di natura documentale.

Se la pubblicità presso il **Registro** delle **imprese** rilevava (e rileva, come ancora ribadito dal Tribunale di Milano) ai fini dell'opponibilità del pignoramento nei confronti dei terzi, "l'annotazione nel libro soci produce[va] i propri effetti nel contesto della società" (cfr. Cagnasso, *op. cit.*, 153; Dimundo, *op. cit.*, 416. In particolare, per Zanarone, *op. cit.*, 677, l'iscrizione presso il **Registro** delle **imprese** "sarà rilevante ai fini degli effetti che il pignoramento è chiamato ad esplicare verso [i terzi] ai sensi degli artt. 2913 e segg. c.c.". Tra le pronunce di merito, Trib. Campobasso, 14 giugno 2012, in banca dati *Pluris*, ha affermato che "la norma di cui all'[art. 2471 c.c.](#) deve essere letta ed interpretata in via sistematica con la più generale norma di cui all'[art. 2193 c.c.](#), la quale chiarisce che il rilievo dell'iscrizione presso il **Registro** delle **imprese** riguarda unicamente l'opponibilità ai terzi". Per Cass., 16 maggio 2014, n. 10826, in *CED Cassazione*, 2014, un pignoramento di quota di s.r.l., effettuato anteriormente alla riforma del diritto societario, "è opponibile al terzo acquirente della medesima se il trasferimento è iscritto nel libro dei soci successivamente alla notifica del pignoramento alla società, posto che l'acquirente viene in possesso della quota ed è messo nelle condizioni di esercitare i diritti inerenti lo *status* di socio solo dal momento dell'iscrizione").

Dal suddetto adempimento, posto in capo agli amministratori, traeva origine il correlato obbligo di notifica dell'atto di pignoramento anche alla società (cfr. Corsini, *Espropriazione della partecipazione*, in *Il nuovo processo societario. Commentario*, diretto da Chiarloni, Bologna, 2004, 1312; Dimundo, *op. cit.*, 416 e segg., per il quale, in tal modo, si rendeva "edotta" la società stessa "di un evento che, incidendo sulla composizione soggettiva della compagine sociale, produce effetti indiretti anche nei suoi confronti"; Rainelli, *op. cit.*, 326. In giurisprudenza, Trib. Udine, 18 febbraio 2013, in *Giur. It.*, 2013, 4, 864, con nota di Gobio Casali; in *Società*, 2013, 4, 463; in *ilcaso.it*).

Così strutturata, la novella formulazione dell'art. 2471, 1° comma, c.c., accoglie un'impostazione preconizzata, in passato, dalla dottrina (Bonsignori, *op. cit.*, 74 e segg.), e sulla quale parrebbe – il condizionale è d'obbligo – convergere ora l'opinione interpretativa maggioritaria (sul dibattito sussistente, *post* riforma, tra questa tesi e quella che propendeva per la forma del pignoramento verso terzi, cfr. Dimundo, *op. cit.*, 412 e segg. Nelle decisioni di merito, si sono espresse per la sussistenza di un "procedimento esecutivo *ad hoc*", Trib. Udine, 18 febbraio 2013, cit.; Trib. Milano, 20 maggio 2013, in

ilcaso.it; Trib. Parma, 24 maggio 2013, in *Società*, 2013, 8-9, 997; in *ilcaso.it*; Trib. Rimini, 12 maggio 2016, in *ilcaso.it*; cui si aggiungono il Tribunale di Milano, nel provvedimento in commento, e, ancora di recente, Trib. Torino, ord., 10 ottobre 2016, in *giurisprudenzadelleimprese.it*. Nella giurisprudenza di legittimità, in relazione ad un sequestro conservativo, si è statuito che esso “si esegue non già nelle forme del pignoramento presso terzi, ma a mezzo dell’iscrizione del provvedimento nel **Registro** delle **imprese**, senza che sia assolutamente necessaria la notifica al debitore o alla società, quando quest’ultima sia stata parte del procedimento cautelare”. Così Cass., 18 giugno 2014, n. 13903, in *Società*, 2015, 3, 343, con nota di Ferrari; in *ilcaso.it*. Per la forma del pignoramento presso terzi, cfr. Trib. Melfi, 13 gennaio 2010, in *Giust. Civ.*, 2010, 5, 1245; in una vicenda antecedente la riforma del diritto societario del 2003, Trib. Bologna, 25 gennaio 2008, in banca dati *Pluris*; laddove Trib. Pistoia, 8 marzo 2010, in banca dati *Pluris*, ne ha sostenuto la compatibilità con il dettato dell’[art. 2471 c.c.](#), atteso che “l’utilizzazione delle forme del pignoramento presso terzi, laddove sia seguita dalla successiva iscrizione nel **Registro** delle **imprese**, non ne stravolge affatto la disciplina, essendo sempre e comunque preceduta dalla notifica dell’atto sia al debitore che alla società”).

Con la soppressione dell’obbligo di tenuta del libro soci nelle società a responsabilità limitata, è stato – correlatamente – adeguato il tenore dell’art. 2471, 1° comma, c.c., eliminando l’onere annotativo gravante sugli amministratori (ai sensi dell’art. 16, comma 12 *quinquies*, [D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito con modificazioni da [L. 28 gennaio 2009, n. 2](#)). Nondimeno, “l’abolizione dell’obbligo di tenuta del libro dei soci nelle s.r.l. non ne impedisce la facoltativa adozione per scelta statutaria”, come puntualizzato dal Consiglio notarile di Milano, nella massima n. 115 del 10 marzo 2009).

(Segue). L’efficacia del pignoramento. Ed in questo contesto si colloca il provvedimento di rigetto del Giudice del **Registro** del Tribunale di Milano, con il quale è stata respinta la richiesta di cancellazione dell’atto di pignoramento da parte del conservatore, lamentata come violazione della procedura prevista dall’[art. 2471 c.c.](#)

Il venir meno dell’annotazione sul libro soci ha, definitivamente, ridimensionato la rilevanza della notifica alla società, atteso che – già anteriormente – questa era circoscritta ai rapporti endosocietari (Cagnasso, *op. cit.*, 153). Portando all’estremo un tale argomento, il Tribunale di Rimini ha statuito che “appare illogico continuare a richiedere la collaborazione degli organi sociali per l’attuazione del pignoramento, con il rischio per il creditore di soggiacere alle conseguenze della mancata collaborazione dell’organo amministrativo”, ragion per cui “la soluzione del pignoramento «diretto» [...] può quindi ritenersi senz’altro più consona al canone dell’interpretazione letterale e sistematica della legge” (Trib. Rimini, 12 maggio 2016, cit. Inoltre, com’è stato rilevato in punto di procedura, l’intervento della società ai sensi dell’[art. 547 c.p.c.](#) risulterebbe “per larga parte superfluo”, dal momento che “i legali rappresentanti della società fornirebbero informazioni già contenute nel **Registro** delle **imprese**, e dunque ricavabili da qualsiasi terzo tramite la semplice consultazione di questo”, quali “la circostanza che il debitore riveste la qualità di socio”, “il valore nominale della partecipazione di costui”, “i

precedenti «eventuali atti dispositivi o cautelari» relativi alla quota”. Cfr. Briolini, *L'espropriazione della partecipazione sociale*, in *S.r.l. Commentario*, dedicato a Portale, a cura di Dolmetta e Presti, Milano, 2011, 388).

La notifica alla società dell'atto di pignoramento, se da un lato, pertanto, non risulta affatto essenziale al fine dell'efficacia di quest'ultimo, dall'altro non costituisce neppure un presupposto indefettibile per procedere validamente all'iscrizione presso il **Registro** delle **imprese** del vincolo sulla quota, come traspare dalla decisione in commento. Iscrizione che può essere effettuata tanto dal creditore pignorante – essendo questi il soggetto interessato ai sensi dell'art. 2189, 1° comma, c.c. – quanto dall'ufficiale giudiziario (cfr. Briolini, *op. cit.*, 390).

Sicché, nei confronti della società, la notifica avrebbe “una funzione informativa dell'avvio del processo esecutivo”, in particolare “affinché gli amministratori, venuto meno l'obbligo di annotare il gravame nel libro dei soci, si astengano dal distribuire utili – rilevanti come frutti della quota, che in base agli [artt. 2912 c.c.](#) e 492 c.p.c. sono compresi nel pignoramento – al titolare della partecipazione vincolata” (vds. Briolini, *op. cit.*, 390. In tal senso cfr. anche Piccinini, *Commento sub art. 2471*, in *Codice commentato delle s.r.l.*, a cura di Benazzo e Patriarca, Torino, 2006, 190).

La cancellazione del pignoramento. Spostando l'attenzione sul secondo dei provvedimenti in commento, il Giudice del **Registro** delle **imprese** si è pronunciato – all'estremo opposto – sulla cancellazione del pignoramento e, più precisamente, sulla provvisoria esecutività, ai sensi dell'[art. 282 c.p.c.](#), della sentenza che la disponga.

In primo luogo, il Tribunale evidenzia che non consta di alcuna previsione normativa che espressamente escluda l'eseguibilità dell'ordine di cancellazione contenuto in una sentenza ancora passibile di essere sottoposta a gravame.

A prima vista, parrebbe trattarsi di un vuoto normativo, che, tuttavia, non potrebbe essere colmato applicando in via analogica l'[art. 2884 c.c.](#), dedicato specificamente alla cancellazione di ipoteca ordinata – tassativamente – “con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti”, (tra le altre decisioni, nella giurisprudenza di legittimità vds. Cass., 26 gennaio 1996, n. 584, in *Giur. It.*, 1996, I, 1, con nota di De Gregorio; più recentemente Cass., 20 novembre 2012, n. 20315, in *CED Cassazione*, 2012. Tra le decisioni di merito, cfr. Trib. Bari, 16 maggio 2005, in *Arch. Locazioni*, 2005, 669, con nota di Amendolagine).

Il silenzio del legislatore, al contrario, sarebbe intenzionale, dovendosi ammettere implicitamente la conseguente provvisoria esecutività della sentenza recante l'ordine di cancellazione, sul riflesso del principio – questo sì, di portata generale – scolpito all'[art. 282 c.p.c.](#)

Una conclusione, questa, suffragata da altre disposizioni normative disseminate nella disciplina delle società, come argomentato dal Tribunale di Milano con precipuo riferimento all'art. 2378, ult. comma, c.c., laddove si impone agli amministratori di richiedere l'iscrizione presso il **Registro** delle **imprese** dei “dispositivi del provvedimento di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione” delle delibere assembleari delle società azionarie (adempimento, questo, valido anche qualora “la delibera impugnata non sia soggetta ad iscrizione”, al fine di “rendere opponibile ai terzi la

sospensione o l'intervenuto annullamento della delibera", come sottolineato da G.F. Campobasso, *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*, a cura di M. Campobasso, Torino, 2015, 349).

Il Tribunale di Milano, rigettando la richiesta di cancellazione ex [art. 2191 c.c.](#) della già trascritta cancellazione del pignoramento, ha sancito, pertanto, la validità di quest'ultima, discendente, indirettamente, dal disposto dell'[art. 282 c.p.c.](#) e confermata da analoghe disposizioni, prive, del pari, di riferimenti alla definitività della sentenza di accertamento ai fini dell'iscrizione nel **Registro** delle **imprese**. Un profilo della disciplina prevista dall'[art. 2471 c.c.](#), questo, pressoché ai margini del dibattito interpretativo, a differenza dell'efficacia dell'iscrizione dell'atto di pignoramento, al centro di opinioni ancora, in parte, contrastanti.